

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1488

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDELLI, ALBANELLA, ARGENTIN, BASSO, BERLINGHIERI,  
CASATI, CULOTTA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, D'INCECCO,  
FRAGOMELI, GINATO, GINOBLE, GOZI, GULLO, IACONO, IORI,  
MARTELLI, RUGHETTI, VENITTELLI, ZARDINI**

Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura

*Presentata il 6 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura italiana sta attraversando un periodo non facile a causa della forte competizione di Paesi che presentano costi di produzione notevolmente inferiori talora ben oltre il limite del *dumping*. È del tutto evidente che il nostro Paese potrà continuare ad avere un'importante agricoltura (attualmente siamo i primi dell'Europa a 27 per valore aggiunto) solo se il persistente processo di ristrutturazione potrà giovare dell'apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani e normalmente più predisposti all'innovazione.

La presente proposta di legge non ha certo l'ambizione di risolvere tutte le problematiche che nell'insieme costituiscono un ostacolo all'insediamento e allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura: un dispositivo legislativo a tal fine indirizzato in una prospettiva di sufficiente sistematicità dovrebbe fatalmente ricorrere a strumenti oggi purtroppo non compatibili con la grave situazione della finanza pubblica.

Ci si limita, pertanto, ad alcuni elementi di dettaglio che, in ogni caso, possono risultare giovevoli nella direzione auspicata.

Articolo 1. Va rilevato, innanzitutto, che la normativa sul diritto di prelazione in caso di trasferimento di terreno agricolo a titolo oneroso (articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590) stabilisce che, in caso di alienazione di fondi agricoli il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti ha diritto di essere preferito rispetto ad altri acquirenti, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, affittuari o compartecipanti. Va richiamato inoltre l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, secondo cui, nel caso di più soggetti confinanti, saranno valutati quali criteri preferenziali per l'esercizio del diritto di prelazione, la presenza come compartecipi, nelle rispettive imprese, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata di terreni, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Tale ultima disposizione si ritiene di non facile lettura e non perfettamente chiara, ingenerando confusione nell'individuazione dei criteri e dei soggetti cui il legislatore assegna il diritto di prelazione.

In tale contesto la presente proposta di legge renderebbe più chiaro il disposto normativo, disponendo che i giovani, organizzati anche in forma societaria, debbano essere preferiti, in caso di pluralità di confinanti aventi diritto, rispetto ad altri confinanti.

Articolo 2. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo delle imprese agricole condotte da giovani, si propongono alcune modifiche alle norme che regolamentano la connessione e il mantenimento delle agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori, con particolare riguardo alle forme societarie dagli stessi costituite. Peraltro si evidenzia che lo sviluppo della forma societaria in agricoltura costituisce uno degli obiettivi contenuti nei principi e criteri direttivi della legge di delega 7 marzo 2003, n. 38, sul processo di modernizza-

zione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Articolo 3. Conformemente a quanto previsto dalla Politica agricola comune (PAC) che ha individuato l'energia da fonti rinnovabili tra le nuove sfide per il 2013, e analogamente a quanto già previsto per impianto a biomasse e biogas, si ritiene opportuno prevedere, nel caso di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori, la cumulabilità degli incentivi sulla produzione elettrica con quelli sull'investimento. Si propone, in particolare, di prevedere la cumulabilità della tariffa in conto energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, con altri incentivi pubblici in conto capitale o conto interesse finalizzati alla realizzazione dell'impianto, indipendentemente dalla potenza e dalla specifica tipologia di impianto. Analogamente, si propone di estendere la cumulabilità con altri incentivi pubblici alle tariffe omnicomprensive relative alla produzione elettrica da impianti eolici e da impianti idroelettrici introdotte dalla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 4. La normativa è finalizzata a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, estendendo la possibilità di concedere le agevolazioni di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche ai giovani imprenditori agricoli in attività. Attualmente, infatti, la norma limita la concessione delle agevolazioni ai soli soggetti che subentrano nell'attività agricola. Con la lettera *a)* del comma 1 si propone, pertanto, di ampliare l'ambito soggettivo dell'intervento e si modifica di conseguenza anche il comma *2-bis* del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 (lettera *b)*). Con la lettera *c)*, invece, si abrogano i commi 2 e 3 in quanto superati con le modifiche introdotte dalla lettera *a)* del comma *2-quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Si sottolinea che la norma proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5. Consente il ricorso alla trattativa privata, semplificando, anche in deroga alle norme sulla contabilità, la dismissione dei beni pubblici aventi destinazione agricola.

Articolo 6. Si mira a spostare la decorrenza del termine per la realizzazione dell'investimento previsto dai giovani imprenditori agricoli (articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250) dall'attuale data di

determinazione, alla data di stipulazione della contrattualistica di cui all'articolo 18. Inoltre si intende eliminare la specificazione dell'importo massimo ammissibile riguardo gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento, pari a 25.000 euro, e quindi innalzare l'importo concedibile a titolo di aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori, adeguandolo alla normativa dell'Unione europea, rendendo disponibili maggiore risorse finanziarie alle aziende dei giovani imprenditori. Si sottolinea che la norma proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Prelazione di più confinanti).*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui, rispettivamente, all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine: a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) di età compresa fra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuta da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni; a società di persone o di capitali ovvero a cooperative che svolgono attività agricola in via esclusiva ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

## ART. 2.

*(Agevolazioni tributarie  
a favore dei giovani agricoltori).*

1. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari, previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, costituiti anche in forma societaria purché, in que-

st'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di IAP. Le qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, di cui al presente comma, si possono acquisire entro ventiquattro mesi dalla stipulazione del contratto di affitto.

ART. 3.

*(Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici).*

1. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, pensiline, tettoie o serre fotovoltaiche, definiti all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, hanno diritto a una tariffa incentivante pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per gli altri impianti fotovoltaici, individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010. Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati in serre di proprietà di giovani agricoltori la tariffa è quella spettante per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*e-bis)* per gli impianti di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori alimentati dalle fonti di cui ai numeri 1 e 5 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

ART. 4.

*(Sviluppo di imprese agricole giovanili esistenti).*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « subentranti nella conduzione dell'azienda agricola, » sono inserite le seguenti: « ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, »;

b) al comma 2-*bis* la parola: « subentranti » è soppressa;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 5.

*(Dismissione dei beni pubblici aventi destinazione agricola).*

1. I beni pubblici aventi destinazione agricola, di proprietà dello Stato, delle province o dei comuni, possono essere messi in vendita anche mediante trattativa privata qualora l'acquirente sia l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

#### ART. 6.

*(Importo d'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori).*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, di seguito denominato « regolamento » modifiche finalizzate a:

a) prevedere che il programma degli investimenti, di cui all'articolo 3 del regolamento, si realizzi entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a

partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

*b)* stabilire che l'importo massimo ammissibile, previsto dall'articolo 8 del regolamento, si realizzi entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

*c)* coordinare le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento con quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma.

€ 1,00



\*17PDL0014200\*